

invio in file pdf

1) Seguito in data 21/03/2022 alla Istanza in data 05/11/2021 - della docente DI MARCO Antonietta nata

17/03/1967 a [REDACTED], per l'espletamento del tentativo di conciliazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 135 e seguenti del vigente C.C.N.L. comparto Scuola, per il pagamento della indennità sostitutiva come disposta da Ordinanza 9068/2015 del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e pagamento contributi previdenziali Reintegra - Atti consequenziali=====

2) copia carta identità scrivente;

3) certificazione del titolare di questa casella pec.

invio saluti docente di marco antonietta

Seguito in data 21/03/2022 alla Istanza in data 05/11/2021 - della docente DI MARCO Antonietta nata 17/03/1967 a [REDACTED], per l'espletamento del tentativo di conciliazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 135 e seguenti del vigente C.C.N.L. comparto Scuola, per il pagamento della indennità sostitutiva come disposta da Ordinanza 9068/2015 del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e pagamento contributi previdenziali Reintegra – Atti consequenziali.....pagina nr. 1  
=====

**Spett.le**

**MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE –**

**In persona del Ministro p.t.**

**Viale Trastevere 76/a**

**81053 ROMA (RM)**

**Inoltro via P.E.C. [dgper.@postacert.istruzione.it](mailto:dgper.@postacert.istruzione.it)**

**UFFICIO DI CONCILIAZIONE c/o**

**MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO**

**REGIONALE PER LA CAMPANIA -**

**In persona del Dirigente p.t.**

**VIA Ponte della Maddalena nr. 55-**

**80142 NAPOLI (NA)**

**Inoltro via P.E.C. [drca.@postacert.istruzione.it](mailto:drca.@postacert.istruzione.it)**

**MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO  
REGIONALE PER LA CAMPANIA - Ufficio IX – Ambito**

**Territoriale Provinciale di Caserta – Via S. Lubich, 6 Area Saint  
Gobain**

**In persona del Dirigente p.t.**

**- 81100 CASERTA (CE) –**

**Inoltro via P.E.C. [uspce.@postacert.istruzione.it](mailto:uspce.@postacert.istruzione.it)**

**(Riscontro a vostra nota prot. 3550 del 10.03.2022)**

**Alla Avvocatura dello Stato di Napoli – inoltro via PEC**

**[ads.na@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.na@mailcert.avvocaturastato.it) dal registro REGINDE**

Per tutti Seguito precorsa corrispondenza

Per tutti Trasmissione a mezzo pec

**Oggetto:** Seguito in data 21/03/2021 alla Istanza della docente DI MARCO Antonietta nata 17/03/1967 a [REDACTED], in data 05/11/2021 per l'espletamento del tentativo di conciliazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 135 e seguenti del vigente C.C.N.L.29/11/2007 comparto Scuola e art 65 e 66 D. Legislativo 30.03.2001 nr. 165 e successive modifiche ed integrazioni, per il pagamento della indennità sostitutiva come disposta da Ordinanza 9068/2015 del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e pagamento contributi previdenziali – Reintegra – Atti consequenziali.=====

\*\*\*\*\*

**1. PREMESSA :**

**1. La sottoscritta DI MARCO Antonietta [REDACTED], nata a [REDACTED] il 17/03/1967 e [REDACTED]**

**-S e g u e -**

Seguito in data 21/03/2022 alla Istanza in data 05/11/2021 - della docente DI MARCO Antonietta nata 17/03/1967 a [REDACTED], per l'espletamento del tentativo di conciliazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 135 e seguenti del vigente C.C.N.L. comparto Scuola, per il pagamento della indennità sostitutiva come disposta da Ordinanza 9068/2015 del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e pagamento contributi previdenziali Reintegra – Atti conseguenziali.....pagina nr. 2

=====  
(CE), docente a tempo indeterminato classe A043 in servizio presso Istituto Comprensivo Statale San Leone IX di Sessa Aurunca; facendo seguito a propria precorsa corrispondenza ai vostri atti di Ufficio ha richiesto tentativo di conciliazione come da oggetto; di seguito espone e chiede quanto segue, rappresentando, che non intende affatto mettersi in contestazione e che ove nulla osti,– esercita i propri diritti - essendo sicura della vostra imparzialità e correttezza.

1. vigilantibus non dormientibus iura succurrunt (le leggi aiutano chi è vigile);
2. la massima latina del poeta Orazio "Carpe diem quam minimum credula postero" (goditi il presente);
3. la massima di diritto, Neminem laedit qui iure suo utitur (chi esercita un proprio diritto non nuoce a nessuno);
4. il principio stabilito dal Consiglio di Stato nella sentenza nr. 393 del 28/07/1982 "l'esercizio di un diritto, peraltro, in uno Stato di diritto, non può determinare una situazione sfavorevole per il soggetto che ne è titolare".;
5. desidera che quanto spettante e se spettante le venga riconosciuto.

## 2. FATTO E DIRITTO:

1. La scrivente ha richiesto tentativo di conciliazione in data 18 ottobre 2021 allo AT di Caserta tendente ad ottenere la ottemperanza alla Ordinanza di reintegra e la corresponsione della indennità risarcitoria e più precisamente:
  1. l'emissione del "decreto di conferma in ruolo" classe di concorso A043 a.s. 2013/2014 ora per allora, in quanto dovuto e relativi provvedimenti conseguenziali;
  2. ' esatto adempimento del versamento dei contributi previdenziali e assicurativi dal licenziamento alla reintegra.
2. A tale richiesta di conciliazione, con foglio 19753 del 27 ottobre 2021, lo A.T. Di Caserta fornendo riscontro scritto senza possibilità di replica o conciliazione tra le parti, tra le varie cose ha indicato :
  1. La mia assunzione da GAE del 24/11/2015 sebbene retrodatata, al 01/09/2011 non comporta variazioni sulla permanenza del docente nelle Graduatorie Regionali Concorsi a cattedre ordinari (DDG 1999 regione Campania), a cui spettano tutti i diritti al momento in cui devono essere nominati per la posizione ricoperta, i quali devono essere nominati se hanno titolo alla individuazione.
  2. che ogni ulteriore doglianza per un mio diritto ad una nomina a tempo indeterminato dalle procedure concorsuali (DDG 1999 Regione Campania) e tutti i conseguenti adempimenti tra cui la reintegra - rientra nelle competenze dello USR Campania, a cui spettano tutte le funzioni relative alla gestione dei concorsi ordinari regionali del personale della scuola e del relativo reclutamento.
  3. **l' A.T.. di Caserta ha emesso la nota 2186 del 2016 in relazione alla Ordinanza di reintegra del 06/11/2015 citata, senza effettivo pagamento della indennità, senza effettivo versamento dei contributi previdenziali e secondo me senza fare la prescritta reintegra.**
3. in data 05/11/2021 – via pec la scrivente ha presentato istanza allo USR CAMPANIA per l'espletamento del tentativo di conciliazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 135 e seguenti del vigente C.C.N.L. comparto Scuola, per il

Seguito in data 21/03/2022 alla Istanza in data 05/11/2021 - della docente DI MARCO Antonietta nata 17/03/1967 a [REDACTED], per l'espletamento del tentativo di conciliazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 135 e seguenti del vigente C.C.N.L. comparto Scuola, per il pagamento della indennità sostitutiva come disposta da Ordinanza 9068/2015 del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e pagamento contributi previdenziali Reintegra – Atti conseguenziali.....pagina nr. 3

=====

pagamento della indennità sostitutiva come disposta da Ordinanza 9068/2015 del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e pagamento contributi previdenziali e la Reintegra – Atti conseguenziali;

**4. in esecuzione della ordinanza di reintegra [ 06/11/2015 RG 9068/2014 Tribunale S.M.C.V. sezione Lavoro ] sono state disposte da A.T. di Caserta come comunicato con la nota 3550 del 10.03.2022 il pagamento di euro 15.644,03 con bonifico sullo IBAN della scrivente; - come da DECRETO 22861 del 16/12/2021 A.T. di Caserta regolarmente accreditate.**

**5. Tuttavia, la Ordinanza in argomento [ 06/11/2015 RG 9068/2014 Tribunale S.M.C.V. sezione Lavoro ] ha disposto anche la reintegra sul posto di lavoro e il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, cosa al momento di fatto non ancora avvenuta.**

6. La istanza di ottemperare alla Ordinanza di reintegra (datata 20 maggio 2020) è stata inviata a codesto U.S.R. Campania via PEC e con raccomandata numero 154689133306 del 21 maggio 2020 prevenutavi in data 22 maggio 2020.

7. Con precedente corrispondenza all' esame di tale istanza del 20/05/2020 codesto USR Campania ha indicato come competente l' AT. Di Caserta USPCE, come rilevasi da Vostra nota a me inviata via pec il 21 maggio 2020.;

8. Il precedente Contratto 9181 del 26/11/2012 – oggetto di reintegra dell' Ordinanza del 16/11/2015 citata- sede definitiva San Leone IX di Sessa Aurunca - su proposta di assunzione 6717/U del 20.11.2012 è stato firmato a Caserta con decorrenza giuridica 01/09/2012.

9. Segnalo che – da ultimo con D.M. n. 8 del 08 giugno 2020 disciplina la procedura della chiamata per assunzione a tempo indeterminato di personale docente ed educativo sui posti che rimangono vacanti e disponibili in ciascun anno scolastico dopo le operazioni di assunzione a tempo indeterminato disposte ai sensi della normativa vigente. I Dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali sono responsabili dello svolgimento della procedura.

10. in data 23.11.2015 in esecuzione della sentenza Tribunale di S.M.C.V. sezione Lavoro [ numero 3099 del 2015 ] la docente viene assegnata alla sede di Castel Volturno con riserva M – cattedra intera 18 ore settimanali - Istituto Comprensivo G. Garibaldi con decorrenza giuridica dal 01.09.2011 classe A043, con tutti i conseguenti diritti giuridici ed economici.

11. l' assunzione e/o ripristino del rapporto alla sede di Castel Volturno nr. 18623 del 23/11/2015 dalla scrivente regolarmente accettata, è avvenuta stipulando il contratto prot. 18623 del 23/11/2015 firmato a Caserta.

12. Nel febbraio 2016 è stata notificata con formula esecutiva la Ordinanza del Tribunale di SMCV allo AT di Caserta.

Successivamente con mia precorsa corrispondenza ai vostri atti di Ufficio l' Ordinanza in questione è stata notificata con PEC e raccomandata al MIUR\_DGPER – al MIUR\_USR CAMPANIA allo MIUR\_AT DI CASERTA chiedendo l'ottemperanza e quant'altro spettante ( istanza del 20 maggio 2020 inviata via PEC e con raccomandata numero 154689133306 del 21 maggio 2020 prevenutavi in data 22 maggio 2020).

-S e g u e -

Seguito in data 21/03/2022 alla Istanza in data 05/11/2021 - della docente DI MARCO Antonietta nata 17/03/1967 a [REDACTED], per l'espletamento del tentativo di conciliazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 135 e seguenti del vigente C.C.N.L. comparto Scuola, per il pagamento della indennità sostitutiva come disposta da Ordinanza 9068/2015 del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e pagamento contributi previdenziali Reintegra – Atti consequenziali.....pagina nr. 4

=====

13. L'assunzione da GAE sebbene retrodatata, al 01/09/2011 non comporta variazioni sulla permanenza del docente DI MARCO Antonietta nelle Graduatorie Regionali Concorsi a cattedre ordinari (DDG 1999 regione Campania), alla docente DI MARCO Antonietta spettano tutti i diritti dell'inserimento in tali Graduatorie i quali devono essere nominati e/o assunti se hanno titolo alla individuazione.

**14. Su quanto detto al precedente punto – reintegra e ricostituzione ope legis del rapporto di lavoro, si inserisce – successivamente - la determinazione dell' AT di Caserta di attribuire giusta sentenza la retrodatazione giuridica della nomina al 01/09/2011.**

**3. La presente istanza è avanzata anche ai sensi dell' articolo 328 del Codice [REDACTED] ivi inclusa l'espressa domanda che codesta Amministrazione in base alle proprie competenze effettui tutte le operazioni ex articolo 135 CCNL Scuola 2006/2009, articoli ed estrinseci le motivazioni della determinazione assunta in merito alle presenti richieste come atto dovuto ex articolo 3 della legge 241 del 1990, consentendo tempestivamente alla docente di tutelare i propri diritti e/o interessi in ogni competente sede, inclusa quella giudiziaria.**

#### **4. ELUSIONE ORDINE DI REINTEGRA:**

L'ordine di reintegra non si elude, in materia segnalo la sentenza 29007 del 17/12/2020 della Corte di Cassazione, in cui è indicato che eseguire un'ordine di reintegra in un diverso posto di lavoro, ma in una unità produttiva diversa dall'originaria per esigenze aziendali, costituisce a tutti gli effetti una operazione volta a eludere le disposizioni imperative in materia di recesso del datore di lavoro e non rappresenta una restrizione alla libertà organizzativa imprenditoriale. Per i giudici dunque, il datore doveva reinserire il lavoratore nella posizione precedentemente occupata non limitatamente ai profili retributivi e sindacali ma dando piena attuazione dell' effettivo significato della parola reintegrazione che altro non significa che "ripristinare".

**Veggasi quindi al riguardo la sentenza citata 29007, la quale contiene ulteriori principi di diritto in materia di reintegra.**

#### **5. PRESCRIZIONE DEI DIRITTI:**

**Secondo la normativa** vigente I diritti derivanti da Sentenza/Ordinanza si prescrivono in dieci anni.

Si è anche visto come **I DIRITTI, A SECONDA DELLA LORO NATURA, HANNO TEMPI DI PRESCRIZIONE DIVERSI – VARIANDO DA UN MASSIMO DI 10 ANNI AD UN MINIMO DI POCHI MESI** - ed, in alcuni casi, sono addirittura imprescrittibili

##### **PRESCRIZIONI BREVI**

Prima di affrontare l'argomento ricordiamo che **TRA LE PRESCRIZIONI BREVI IL CODICE CIVILE ANNOVERA IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DA FATTO ILLECITO ALTRUI**, soggetto al termine prescrizione di 5 anni dal giorno in cui il fatto si è verificato, così come il **DIRITTO AL**

Seguito in data 21/03/2022 alla Istanza in data 05/11/2021 - della docente DI MARCO Antonietta nata 17/03/1967 a [REDACTED], per l'espletamento del tentativo di conciliazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 135 e seguenti del vigente C.C.N.L. comparto Scuola, per il pagamento della indennità sostitutiva come disposta da Ordinanza 9068/2015 del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e pagamento contributi previdenziali Reintegra – Atti consequenziali.....pagina nr. 5

=====

**RISARCIMENTO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI** che si prescrive in generale nel più breve termine di 2 anni. Altre prescrizioni nel termine breve di 5 anni riguardano **LE ANNUALITÀ DELLE RENDITE PERPETUE E DEI VITALIZI, I CORRISPETTIVI DELLE LOCAZIONI, GLI INTERESSI, I TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO** dovuti in caso di scioglimento del contratto di lavoro.

Nel termine di 1 anno si prescrivono il diritto del mediatore alla provvigione, come i diritti derivanti dai contratti di trasporto e spedizione, il diritto delle compagnie assicurative a riscuotere i premi, mentre nell'assicurazione per la r.c.a. **IL DIRITTO DEL DANNEGGIATO A CHIEDERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI ALL'ASSICURATORE SI PRESCRIVE IN 2 ANNI** dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso l'azione giudiziaria.

#### **ART. 2953 C.C.**

Fatta questa opportuna premessa veniamo ora all'esame dell'art. 2953 del codice civile, secondo cui **"I DIRITTI PER I QUALI LA LEGGE STABILISCE UNA PRESCRIZIONE PIÙ BREVE DI DIECI ANNI, QUANDO RIGUARDO AD ESSI È INTERVENUTA SENTENZA DI CONDANNA PASSATA IN GIUDICATO, SI PRESCRIVONO CON IL DECORSO DI DIECI ANNI"**.

Si tratta di una norma molto importante, perché allunga notevolmente i tempi per tutelare i propri diritti, soprattutto con riferimento alle prescrizioni per le quali la legge dispone termini ristretti.

#### **ESEMPIO DEL T.F.R.**

Per chiarire la portata della norma, facciamo l'esempio del diritto al pagamento del t.f.r. da parte del lavoratore licenziato: l'art. 2948 n. 5 c.c. assoggetta il **RELATIVO DIRITTO AL TERMINE DI PRESCRIZIONE DI 5 ANNI, ENTRO IL QUALE IL LAVORATORE DEVE RICHIEDERE AL DATORE IL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ**.

Se tale diritto, a seguito di ricorso giudiziale, viene accertato dal Tribunale con sentenza di condanna passata in giudicato – cioè non più impugnabile – **ESSO POTRÀ ESSERE FATTO VALERE ENTRO IL PIÙ LUNGO TERMINE DI 10 ANNI**, che decorrerà dal deposito della sentenza medesima.

Se dunque, rimanendo all'esempio già fatto, il datore di lavoro continui a non pagare anche dopo la condanna, **IL LAVORATORE POTRÀ AGIRE ESECUTIVAMENTE NEI SUOI CONFRONTI PER ALTRI 10 ANNI, FINO ALLA SODDISFAZIONE DEL PROPRIO DIRITTO**; allo stesso modo egli potrà accedere a tutte le misure previste dalla legge per la copertura dell'indennità di fine rapporto, come il **FONDO DI GARANZIA PRESSO L'INPS PER I LAVORATORI DIPENDENTI**.

#### **PRESCRIZIONI PRESUNTIVE**

L'effetto di allungamento della prescrizione riguarda tutte le prescrizioni più brevi dei dieci anni, termine di prescrizione ordinaria; secondo la comune interpretazione, pertanto, **ESSO SI ESTENDE ANCHE ALLE PRESCRIZIONI**

Seguito in data 21/03/2022 alla Istanza in data 05/11/2021 - della docente DI MARCO Antonietta nata 17/03/1967 a [REDACTED], per l'espletamento del tentativo di conciliazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 135 e seguenti del vigente C.C.N.L. comparto Scuola, per il pagamento della indennità sostitutiva come disposta da Ordinanza 9068/2015 del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e pagamento contributi previdenziali Reintegra – Atti consequenziali.....pagina nr. 6

=====  
"PRESUNTIVE", così definite in quanto si riferiscono a casi in cui il legislatore, passato un breve lasso di tempo, presume che il debito sia stato già soddisfatto e quindi il diritto si sia estinto.

Tra di esse, ricordiamo la prescrizione di **1 ANNO PER LA RETRIBUZIONE DELLE LEZIONI AD ORE O A GIORNI O MESI IMPARTITE DAGLI INSEGNANTI, PER LE RETRIBUZIONI DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE IN GENERE NON SUPERIORI AL MESE**, dei commercianti per il pagamento delle merci vendute al dettaglio, dei farmacisti per il prezzo dei medicinali.

Altre prescrizioni presuntive, soggette al termine di **3 ANNI, ATTENGONO AL DIRITTO DEL PRESTATORE DI LAVORO SUBORDINATO AL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE SUPERIORI AL MESE, DEI PROFESSIONISTI E DEI NOTAI** per il loro onorario ed il rimborso delle spese anticipate, degli insegnanti per le lezioni impartite per periodi superiori al mese.

Anche per questi ultimi diritti, dunque, vale la regola anzidetta, per cui la sentenza di condanna al pagamento delle somme spettanti all'avente diritto comporta una **TRASFORMAZIONE DELLA PRESCRIZIONE DA BREVE E PRESUNTIVA A DECENNALE**.

#### 6. INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE:

Con precorsa corrispondenza, si è interrotta più volte la prescrizione del credito e dei diritti derivanti da ordinanza di reintegra in argomento.

Vedi anche nota prot.19577 del 28/10/2020 AOOUSPCE e altra corrispondenza da me inviata ai vostri atti di ufficio.

#### 7. TERMINI EMISSIONE DECRETO CONFERMA IN RUOLO E RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE ANTE LEGGE 107 DEL 2015

1. Il Decreto di CONFERMA IN RUOLO classe A043 a.s. 2013/2014 va fatto entro 31 agosto anno di riferimento da parte del Dirigente Scolastico.

2. Cassazione . [9-2-2017 n. 3469 Pres. Di Cerbo Rel. Ghinoy No al doppio periodo di prova per lo stesso contratto Niente patto di prova quale condizione per la riammissione in servizio.](#)

“””” poiché il patto di prova tutela l'interesse di entrambe le parti a sperimentare la convenienza del rapporto di lavoro che si intende instaurare, consentendo il recesso ad nutum qualora l'esperimento abbia dato esito negativo, “ove il rapporto di lavoro si sia già consolidato a tempo indeterminato, la verifica preliminare non ha più ragione di essere compiuta; la clausola di prova non può quindi più essere apposta, neppure se al lavoratore vengano assegnate mansioni diverse da quelle di assunzione, in quanto in tal modo se ne snaturerebbe la causa e si eluderebbe la disciplina limitativa del licenziamento applicabile al rapporto””””.

3. nonchè in virtù del comma 4 dell' articolo 10 del D.P.R. 10/01/1957 nr. 3 applicabile a tutti i docenti ai sensi dell' articolo 139 del D.P.R. 31/05/1974, il quale dispone che qualora non sia intervenuto entro i tre mesi successivi alla scadenza del periodo di prova un provvedimento di proroga ovvero un giudizio



Seguito in data 21/03/2022 alla Istanza in data 05/11/2021 - della docente DI MARCO Antonietta nata 17/03/1967 a [REDACTED], per l'espletamento del tentativo di conciliazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 135 e seguenti del vigente C.C.N.L. comparto Scuola, per il pagamento della indennità sostitutiva come disposta da Ordinanza 9068/2015 del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e pagamento contributi previdenziali Reintegra – Atti conseguenziali.....pagina nr. 7

=====  
sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente, per effetto della reintegra.

#### 4. CASSAZIONE 19965 del 2014

Contributi previdenziali ed assistenziali - Omesso versamento - Licenziamento del lavoratore - Successiva declaratoria di illegittimità - Periodo intercorso tra il licenziamento e l'effettiva reintegra - Obbligo del datore al pagamento delle sanzioni civili per l'omissione contributiva - Legge 92 del 2012: distinzione tra licenziamento annullabile e licenziamento nullo - Debenza in caso di licenziamento nullo o inefficace

“””””Deduce, ancora, che la fictio iuris di continuita' del rapporto di lavoro, desumibile dall'articolo 18 cit. opera anche per gli aspetti previdenziali, in quanto, ove così non fosse, i contributi dovrebbero essere accreditati al lavoratore solo sul mese della reintegrazione, anziché mese per mese, dal tempo del licenziamento al tempo della reintegra, come impone il principio di neutralità economica del licenziamento illegittimo.”””””

#### 5. Quesito ad avvocato

RISPOSTA

Confermo il suo ragionamento logico – giuridico, in considerazione, fondamentalmente, di due principi giuridici:

-tempus regit actum, come evidenziato già nella sua richiesta di consulenza

-principio di conservazione degli effetti processuali della domanda, attraverso ricorso oppure atto di citazione: la sentenza è stata depositata nel 2015, tuttavia l'atto introduttivo del processo risale probabilmente all'anno 2011, pertanto la sentenza deve ripristinare una situazione giuridica idonea a tutelare il ricorrente, in modo tale che il tempo trascorso dalla presentazione del ricorso, non debba arrecargli alcun danno

Abbiamo un riscontro giurisprudenziale piuttosto importante, giacché la Cassazione si è pronunciata a sezioni unite.

Si tratta della sentenza della Corte di Cassazione Sez. Un. n. 317 del 11 gennaio 2005 in materia di assunzione con effetti retroattivi a fini giuridici, a seguito di ricorso in giudizio.

Leggiamo la massima della sentenza. Si tratta di un caso differente dal tuo, tuttavia il principio giuridico è perfettamente applicabile alla vertenza “de quo”.

Ho evidenziato il passaggio fondamentale con le virgolette “ ”:

-Nel caso di costituzione del rapporto di pubblico impiego, in seguito a ricorso in giudizio, e di retrodatazione della nomina ai fini giuridici, ma non a quelli economici, la controversia instaurata nei confronti della P. A. avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno, appartiene – nel regime di riparto anteriore a quello stabilito dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 – alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, dato che la “causa petendi” si collega, non occasionalmente, al rapporto di pubblico impiego, “che risulta già esistente”, perché costituito con efficacia retroattiva nel periodo in relazione al quale si lamenta la perdita economica-.

... CHE RISULTA GIA' ESISTENTE !



Seguito in data 21/03/2022 alla Istanza in data 05/11/2021 - della docente DI MARCO Antonietta nata 17/03/1967 a [REDACTED], per l'espletamento del tentativo di conciliazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 135 e seguenti del vigente C.C.N.L. comparto Scuola, per il pagamento della indennità sostitutiva come disposta da Ordinanza 9068/2015 del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e pagamento contributi previdenziali Reintegra – Atti consequenziali.....pagina nr. 8

=====  
Ciò significa che in caso di assunzione con effetti retroattivi a fini giuridici, a seguito di ricorso in giudizio, il rapporto risulta già esistente dal momento della presentazione della domanda oppure dalla data indicata in sentenza.

---

Confermo pertanto quello che hai scritto: se il docente avesse svolto una supplenza sulla stessa cattedra di 180 giorni tale periodo sarebbe stato considerato utile allo svolgimento del periodo di prova !  
Ergo, si applicano le norme in materia di periodo di prova in vigore nell'anno 2011.

A disposizione per chiarimenti.

6. Con la sentenza del 18.06.2012, n. 9965 la Corte di Cassazione ha precisato che reintegrare il dipendente nel posto di lavoro significa "restituire in integro" cioè riportare il lavoratore nella condizione di pienezza del diritto leso, comprensiva di tutti i profili, tanto economici che non economici. Questa integralità della posizione da ripristinare insita nel concetto di reintegrazione è poi ulteriormente rafforzata dall'utilizzo della espressione "nel posto di lavoro", che esclude ogni dubbio sul fatto che la ricostruzione debba riguardare l'integralità della posizione del lavoratore e non solo i profili retributivi ed eventualmente sindacali. La norma dello Statuto dei lavoratori si colloca in coerente continuità con i principi costituzionali e i classici del diritto processuale civile: che il lavoratore, in base al contratto di lavoro, abbia diritto, non solo a percepire la retribuzione, ma anche a lavorare, è concetto che si fonda sui principi costituzionali e che trova riscontro nei numerosi filoni giurisprudenziali che tutelano il lavoratore contro comportamenti datoriali in cui, senza giustificazione, al lavoratore viene pagata la retribuzione, ma non viene fatta eseguire la prestazione
7. In conclusione opera la **fictio iuris** anche ai fini del periodo di prova, la quale si intende conclusa e i 180 giorni espletati, a seguito della reintegra avvenuta.
8. Lo stesso periodo di prova va sottoposto alla normativa vigente ante legge 107 del 2015 trattandosi dell' anno scolastico 2013/2014.

#### **8. NESSUNA CONSENTITA RINNOVAZIONE DEL PATTO DI PROVA**

**Secondo la Cassazione, . 9-2-2017 n. 3469 Pres. Di Cerbo Rel. Ghinoy No al doppio periodo di prova per lo stesso contratto Niente patto di prova quale condizione per la riammissione in servizio.**

**“””” poiché il patto di prova tutela l'interesse di entrambe le parti a sperimentare la convenienza del rapporto di lavoro che si intende instaurare, consentendo il recesso ad nutum qualora l'esperimento abbia dato esito negativo, “ove il rapporto di lavoro si sia già consolidato a tempo indeterminato, la verifica preliminare non ha più ragione di essere compiuta; la clausola di prova non può quindi più essere apposta, neppure se al lavoratore vengano assegnate mansioni diverse da quelle di assunzione, in quanto in tal**

Seguito in data 21/03/2022 alla Istanza in data 05/11/2021 - della docente DI MARCO Antonietta nata 17/03/1967 a [REDACTED] per l'espletamento del tentativo di conciliazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 135 e seguenti del vigente C.C.N.L. comparto Scuola, per il pagamento della indennità sostitutiva come disposta da Ordinanza 9068/2015 del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e pagamento contributi previdenziali Reintegra – Atti conseguenziali.....pagina nr. 9

=====  
**modo se ne snaturerebbe la causa e si eluderebbe la disciplina limitativa del licenziamento applicabile al rapporto”””””**.

**L'ASSUNZIONE DELLA SCRIVENTE DEL 23/11/2015 SU GAE PROVINCIA DI CASERTA STESSA CLASSE DI CONCORSO SUCCESSIVA ALLA ORDINANZA DI REINTEGRA DEL 16/11/2015 – HA COME CLAUSOLA DEL CONTRATTO L'ESECUZIONE DEL PATTO DI PROVA.**

**TALE CLAUSOLA RISULTA IN CONTRASTO CON IL COMBINATO DISPOSTO DEI PRINCIPI DEL SUMMENZIONATO GIUDICATO – CASSAZIONE 3649/2017 ED 29007/2020, A CUI SI RINVIA .**

#### **9. ULTERIORE GIURISPRUDENZA SUI FATTI DELLA DELLA CONTROVERSIA:**

1. Durante il periodo di prova di cui al contratto 9181 del 26/11/2012 a.s. 2013/2014 in data 23.11.2014 la scrivente fù illegittimamente licenziata, ed avverso tale licenziamento fu prodotto ricorso il cui esito è sancito nella Ordinanza Tribunale di SMCV di reintegra del 06/11/2015 R.G. 9068 del 2014 - inviatavi con precorsa corrispondenza.
2. L'ordine di reintegrazione è immediatamente esecutivo ex art. 18, comma 6, dello Statuto dei Lavoratori, tuttavia è la costante giurisprudenza di legittimità che rileva la necessità indispensabile ed insostituibile del comportamento attivo del datore di lavoro utile per concretizzare la reintegrazione del lavoratore. La spontanea ottemperanza del datore di lavoro all'ordine giudiziale di reintegrazione implica il ripristino della posizione di lavoro del dipendente illegittimamente licenziato, la cui riammissione in servizio deve quindi avvenire nel luogo e nelle mansioni originarie..
3. La Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 18 settembre 2014, n. 19665. In caso di ordine di reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, emesso dal giudice ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, il datore di lavoro è tenuto in ogni caso a ricostruire la posizione contributiva del lavoratore.
4. La Corte di Cassazione, con la sentenza 31/05/2017 n.13810, ha deciso che se il licenziamento viene dichiarato illegittimo e il giudice dispone la reintegra, il lavoratore deve realmente tornare a svolgere la propria attività, non essendo sufficiente la semplice ricostituzione del rapporto di lavoro e il pagamento delle retribuzioni.  
I giudici di legittimità hanno dato ragione al lavoratore, richiamando la sent. n. 9965/2012 in base alla quale la reintegrazione nel posto di lavoro, di cui all'art. 18 St. Lav., implica la restitutio in integrum della relazione del lavoratore con il posto di lavoro in ogni suo profilo, non solo retributivo, dato che il lavoro non è solo un mezzo di sostentamento economico, ma anche una forma di accrescimento della professionalità e dell'affermazione dell'identità, personale e sociale, tutelata dagli artt. 1, 2 e 4 Cost..
5. L'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro emanato dal giudice nel sanzionare un licenziamento illegittimo, esige che il lavoratore sia in ogni caso ricollocato

Seguito in data 21/03/2022 alla Istanza in data 05/11/2021 - della docente DI MARCO Antonietta nata 17/03/1967 a [REDACTED], per l'espletamento del tentativo di conciliazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 135 e seguenti del vigente C.C.N.L. comparto Scuola, per il pagamento della indennità sostitutiva come disposta da Ordinanza 9068/2015 del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e pagamento contributi previdenziali Reintegra – Atti conseguenziali.....pagina nr. 10

=====

nel luogo e nelle mansioni originarie. Questo viene ribadito dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 11927 del 16 Maggio 2013.

6. Per effetto della Ordinanza di reintegra del 06/11/2015 il periodo di prova va svolto secondo la normativa all'epoca vigente *ratione temporis* (2013/2014) che si considera svolto unitamente a tutti gli altri obblighi poiché quanto di spettanza del lavoratore non è stato possibile eseguirlo a causa del licenziamento illegittimo.
7. Il licenziamento è avvenuto durante il periodo di prova di cui al contratto 9181 del 26/11/2012 a.s. 2013/2014 in data 23.11.2014, pertanto Il recesso è, infatti, ritenuto illegittimo qualora:
  - (a.1.1) la prova non sia stata effettivamente consentita: detta ipotesi ricorre, ad esempio, quando il lavoratore dimostra che non sia intercorso un lasso temporale sufficiente a consentire al datore di lavoro la valutazione delle capacità di svolgere la prestazione assegnata da parte del lavoratore (Trib. Milano, 4 giugno 2007; Cass., 6 giugno 1987, n. 479); quando quest'ultimo non sia stato posto nelle condizioni di sostenere la prova, per omessa concreta attribuzione delle mansioni (Cass., 8 febbraio 2000, n. 1387) o qualora la prova abbia avuto ad oggetto mansioni diverse da quelle previste all'atto dell'assunzione, siano esse inferiori o superiori (Cass., 12 dicembre 2005, n. 27310);
  - (a.1.2) il licenziamento sia riconducibile ad un motivo illecito (quale, ad esempio, una ragione discriminatoria) o estraneo al rapporto di lavoro (si pensi, ad esempio, all'ipotesi dell'invalidità del lavoratore che determina il datore di lavoro a recedere dal rapporto).

Trova applicazione: al lavoratore licenziato durante il periodo di prova spetta la tutela reale (o obbligatoria, a seconda dei requisiti occupazionali del datore di lavoro nonché delle cause del recesso) allorché lo stesso dimostri che il recesso non è avvenuto per mancato superamento della prova bensì per altri motivi (illeciti o comunque estranei alla prova: App. Venezia, 3 febbraio 2011; Trib. Barcellona P.G., 20 novembre 2007).

8. "Reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro", ai sensi dell'art. 18 SL, significa **“restituire in integro”** la relazione del lavoratore col "posto di lavoro", in ogni suo profilo, anche non retributivo, poiché il lavoro non è solo un mezzo di sostentamento economico, ma anche una forma di accrescimento della professionalità e di affermazione dell'identità personale e sociale, tutelata da norme di rango costituzionale. Ne consegue che non ottempera all'ordine giudiziale di reintegrazione del dirigente sindacale illegittimamente licenziato, e deve pagare la sanzione al Fondo adeguamento pensioni ex art. 18, 10° comma, SL, l'imprenditore il quale, facendo leva sull'incoercibilità specifica dell'ordine medesimo, si limiti a versare al lavoratore la retribuzione e a consentirgli l'ingresso in azienda per lo svolgimento dell'attività sindacale, senza permettergli, tuttavia, di riprendere il lavoro. (Cass. 8/6/2012 n. 9965, Pres. De Luca Est. Curzio, in D&L 2012, con nota di Lorenzo Franceschinis, "Ultime luci di una stella morta?", 815).

Seguito in data 21/03/2022 alla Istanza in data 05/11/2021 - della docente DI MARCO Antonietta nata 17/03/1967 a [REDACTED] per l'espletamento del tentativo di conciliazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 135 e seguenti del vigente C.C.N.L. comparto Scuola, per il pagamento della indennità sostitutiva come disposta da Ordinanza 9068/2015 del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e pagamento contributi previdenziali Reintegra – Atti conseguenziali.....pagina nr. 11

=====

9. Nel regime di stabilità reale previsto dall'art. 18 della L. n. 300 del 1970 (che nella specie trova applicazione nel testo anteriore a quello introdotto dalla L. n. 108 del 1990), nel periodo compreso tra la data dell'illegittimo licenziamento e quella della pronuncia giudiziale contenente l'ordine di reintegra del lavoratore, durante il quale il rapporto di lavoro è quiescente ma non estinto, rimangono in vita il rapporto assicurativo previdenziale e il corrispondente obbligo del datore di lavoro di versare all'ente previdenziale i contributi assicurativi (v. Corte cost. n. 7 del 1986); i contributi previdenziali sono dovuti indipendentemente dalla erogazione della retribuzione (che nel detto periodo non è corrisposta, spettando al lavoratore solo il risarcimento del danno) e vanno commisurati a quella che sarebbe stata la normale retribuzione dell'intero periodo, anche se non coincidente con l'importo del danno liquidato in applicazione dei criteri di risarcimento fissati dalla legge. (Cass. Sez. Un. 5/7/2007 n. 15143, Pres. Carbone Est. Miani Canevari, in Lav. nella giur. 2008, 87, e in D&L 2007, con nota di U.M. Cafiero, "L'obbligo contributivo in seguito al licenziamento dichiarato illegittimo ex art. 18 SL", 1187, e in Dir. e prat. lav. 2008, 1066).
10. Nel caso di licenziamento dichiarato illegittimo ai sensi dell'art. 18 legge n. 300/1970, il rapporto di lavoro prosegue, anche in assenza di effettive prestazioni lavorative, fino al momento della reintegra del lavoratore licenziato ovvero fino alla transazione-eventualmente intervenuta successivamente alla sentenza di reintegra-che pone termine al rapporto; ne consegue, in tale ultima ipotesi, che il datore di lavoro è obbligato a pagare i contributi previdenziali della somma corrisposta al lavoratore, comunque qualificata nella sede transattiva, e fino ad un ammontare corrispondente alla misura della retribuzione dovuta in base al contratto di lavoro. Resta invece esente da contribuzione previdenziale l'indennità sostitutiva, che non ha natura retributiva perché il rapporto di lavoro si risolve con la percezione della stessa. (Cass. 7/3/2003, n. 3487, Pres. Senese, Rel. Foglia, in Dir. e prat. lav. 2003, 1408 e in in Lav. nella giur. 2003, 682).
11. Orbene, in caso di annullamento del recesso intimato "durante la prova", la giurisprudenza è costante nel ritenere che con la reintegra del lavoratore il rapporto debba proseguire senza il condizionamento del patto di prova, avendo il datore di lavoro ormai consumato, con il recesso ritenuto illegittimo, il potere di trarre dall'esperimento eventuali conseguenze negative per il lavoratore (Cass. 24 novembre 1997, n. 11735, G. Lav. 1998; Cass. S.U., 1 marzo 1989, n. 1104).
12. Pertanto, ai fini della corretta esecuzione del patto di prova, è necessario non solo una durata dell'esperimento - che risulti adeguata - ma occorre, tra l'altro, anche l'adibizione effettiva del lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto in prova. Se ciò non avviene, non è configurabile un esito negativo della prova e l'eventuale licenziamento non è riconducibile alla recedibilità ad nutum dal rapporto di lavoro in prova, non potendo il datore di lavoro avvalersi del patto di prova cui non abbia dato corretta esecuzione.

Seguito in data 21/03/2022 alla Istanza in data 05/11/2021 - della docente DI MARCO Antonietta nata 17/03/1967 a [REDACTED] per l'espletamento del tentativo di conciliazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 135 e seguenti del vigente C.C.N.L. comparto Scuola, per il pagamento della indennità sostitutiva come disposta da Ordinanza 9068/2015 del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e pagamento contributi previdenziali Reintegra – Atti consequenziali.....pagina nr. 12

=====

13. La Cassazione, con sentenza n. 17528 del 14 luglio 2017, riconduce ad un caso di "manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento", ex comma 7 dell'art. 18, il recesso intimato in presenza di un patto di prova nullo. Quindi casi simili stessa conseguenza.
14. Nei confronti del datore di lavoro continua, pertanto, a gravare l'adempimento dell'obbligo contributivo, proprio in virtù del fatto che il rapporto di lavoro non si è mai estinto (cfr. INPS circ. n. 125/1992).
15. Con sentenza n. 7167/2019, la Corte di Cassazione ha affermato che in presenza di un licenziamento palesemente illegittimo in quanto insussistenti i motivi alla base del recesso, la disposizione da applicare è quella della reintegra ex art. 18, comma 4, della legge n. 300/1970.
16. La **QUESTIONE**: richiedere ulteriori danni derivanti dall'inadempimento datoriale all'ordine di reintegrazione. La soluzione: La Suprema Corte, investita della questione, richiama un suo precedente orientamento secondo cui *nel regime di tutela reale L. n. 300 del 1970, ex art. 18, avverso i licenziamenti illegittimi, la predeterminazione legale del danno in favore del lavoratore (con riferimento alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione) non esclude che il lavoratore possa chiedere il risarcimento del danno ulteriore (nel caso, alla professionalità) che gli sia derivato dal ritardo della reintegra e che il Giudice, in presenza della relativa prova - il cui onere incombe sul lavoratore ma che, in presenza di precise allegazioni, può essere soddisfatto mediante ricorso alla prova presuntiva - possa liquidarlo equitativamente* (Cass. n. 15915/2009; Cass. n. 26561/2007; Cass. n. 10116/2002; Cass. n. 10203/2002).

17. [Cass. n. 6074/2019](#)

L'accertamento giudiziale dell'illegittimità del licenziamento ed il conseguente ordine di reintegrazione ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, comportano la ricostituzione "de iure" del rapporto di lavoro il quale va considerato, quindi, come mai risolto, a prescindere dal concreto ripristino del rapporto di lavoro (cfr. in materia di dies a quo per l'esercizio dell'opzione ex art. 18, comma 5, della legge n. 300, Cass. n. 25210 del 2006 e da ultimo Cass. n. 2139 del 2018).

18. [Cass. n. 15379/2019](#)

Seguito in data 21/03/2022 alla Istanza in data 05/11/2021 - della docente DI MARCO Antonietta nata 17/03/1967 a [REDACTED], per l'espletamento del tentativo di conciliazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 135 e seguenti del vigente C.C.N.L. comparto Scuola, per il pagamento della indennità sostitutiva come disposta da Ordinanza 9068/2015 del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e pagamento contributi previdenziali Reintegra – Atti conseguenziali.....pagina nr. 13

=====  
Ai fini del diritto alla reintegrazione, non sussiste alcuna necessità di una messa in mora da parte del lavoratore, non potendo essere correttamente assimilata l'ipotesi dell'art. 18 I. 300/70 a quella di nullità del termine apposto al contratto a tempo determinato, con la sua conversione a tempo indeterminato (Cass. 13 aprile 2007, n. 8903; Cass. 27 marzo 2008; Cass. 7 settembre 2012, n. 14996), per la natura ricognitiva della dichiarazione di nullità (così come della disdetta alla scadenza di un contratto di lavoro a termine illegittimamente stipulato, configurante un atto meramente ricognitivo, non una fattispecie di recesso: Cass. 20 novembre 2009, n. 23756).

Il lavoratore, con l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento illegittimo, a fronte del rifiuto datoriale di riceverne la prestazione, manifestato con l'intimazione del licenziamento, compie l'offerta della sua prestazione lavorativa richiedendo il ripristino del rapporto.

Spetta piuttosto al datore di lavoro, per l'effettivo ripristino del rapporto e fermo restando il diritto al risarcimento del danno liquidato ai sensi dell'art. 18, quarto comma I. 300/1970 **(nel testo anteriore alla riforma operata con I. 92/2012)**, l'onere di invitare il lavoratore alla ripresa del servizio (con una comunicazione, pure in forma non solenne, ma in modo concreto e specifico: Cass. 29 luglio 1998, n. 7448; Cass. 27 novembre 2013, n. 26519), con decorrenza da tale momento del termine di trenta giorni per il lavoratore medesimo di riprendere il lavoro (arg. ex: Cass. 4 giugno 2002, n. 8099; Cass. 6 giugno 2013, n. 15075).

- 19.** Con la sentenza del 18.06.2012, n. 9965 la Corte di Cassazione ha precisato che reintegrare il dipendente nel posto di lavoro significa "restituire in integro" cioè riportare il lavoratore nella condizione di pienezza del diritto leso, comprensiva di tutti i profili, tanto economici che non economici.

Questa integralità della posizione da ripristinare insita nel concetto di reintegrazione è poi ulteriormente rafforzata dall'utilizzo della espressione "nel posto di lavoro", che esclude ogni dubbio sul fatto che la ricostruzione debba riguardare l'integralità della posizione del lavoratore e non solo i profili retributivi ed eventualmente sindacali.

La norma dello Statuto dei lavoratori si colloca in coerente continuità con i principi costituzionali e i classici del diritto processuale civile: che il lavoratore, in base al contratto di lavoro, abbia diritto, non solo a percepire la retribuzione, ma anche a lavorare, è concetto che si fonda sui principi costituzionali e che trova riscontro nei numerosi filoni giurisprudenziali che tutelano il lavoratore contro comportamenti datoriali in cui, senza giustificazione, al lavoratore viene pagata la retribuzione, ma non viene fatta eseguire la prestazione.

Come chiarito dalla Suprema Corte il lavoro non è solo strumento di sostentamento economico, ma è anche strumento di accrescimento della professionalità e di affermazione della propria identità a livello individuale e nel contesto sociale.

Seguito in data 21/03/2022 alla Istanza in data 05/11/2021 - della docente DI MARCO Antonietta nata 17/03/1967 a (████████████████████), per l'espletamento del tentativo di conciliazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 135 e seguenti del vigente C.C.N.L. comparto Scuola, per il pagamento della indennità sostitutiva come disposta da Ordinanza 9068/2015 del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e pagamento contributi previdenziali Reintegra – Atti conseguenziali.....pagina nr. 14  
=====

Questa molteplicità di profili è considerata dalla Costituzione quando afferma che: a) la Repubblica è fondata sul lavoro (art. 1); b) riconosce i diritti dell'uomo "sia come singolo che nelle formazioni sociali" (art. 2); c) riconosce "il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto", che è altresì un "dovere" nei confronti della società (art. 4).

A giudizio della Corte di Cassazione, in questo contesto di valori ordinamentali, ottemperare all'ordine di "reintegrazione nel posto di lavoro" non può significare limitarsi a pagare la retribuzione e a permettere lo svolgimento dell'attività sindacale, ma comporta il ripristino del rapporto di lavoro nella sua integrità, consentendo al dipendente di esercitare l'attività lavorativa.

Quanto sopra anche in ossequio a quanto affermato dalla sentenza del 10.01.2006, n. 141 pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui *"oggi l'obbligazione di ricostruire la situazione di fatto anteriore alla lesione del diritto rendendo così possibile l'esatta soddisfazione del creditore, non tenuto ad accontentarsi dell'equivalente pecuniario, costituisce la traduzione nel diritto sostanziale del principio, affermato dalla dottrina processuale degli anni trenta e poi ricondotto all'art. 24 Cost. (Corte cost. sentenze 253/1994 e 483/1995) secondo cui il processo (ma potrebbe dirsi il diritto oggettivo in caso di violazione) deve dare alla parte lesa tutto quello e proprio quello che le è riconosciuto dalla norma sostanziale"* e che *"questa conclusione, valida sul piano generale serve a maggior ragione nel diritto del lavoro, non solo perché qualsiasi normativa settoriale non deve derogare al sistema generale senza necessità,..... ma anche perché il diritto del lavoratore al proprio posto, protetto dagli artt. 1, 4 e 35 Cost., subirebbe una sostanziale espropriazione se ridotto in via di regola al diritto ad una somma"*.

Né si potrebbe invocare il principio secondo cui, in presenza di obbligazioni non fungibili, non è possibile l'esecuzione in forma specifica posto che incoercibilità in forma specifica non significa che l'obbligo di reintegrazione possa considerarsi ottemperato con il mero pagamento della retribuzione.

Né deve ritenersi che ineseguibilità in forma specifica significhi esenzione da qualsiasi sanzione. Anzi, è proprio questo il campo in cui i legislatori utilizzano quelle che in Francia vengono dette *astreintes*, strumenti di coercizione "indiretta" per indurre all'adempimento l'obbligato, mediante il pagamento di una somma da versare qualora rifiuti di ottemperare all'ordine del giudice di eseguire la prestazione dovuta.



Seguito in data 21/03/2022 alla Istanza in data 05/11/2021 - della docente DI MARCO Antonietta nata 17/03/1967 a [REDACTED], per l'espletamento del tentativo di conciliazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 135 e seguenti del vigente C.C.N.L. comparto Scuola, per il pagamento della indennità sostitutiva come disposta da Ordinanza 9068/2015 del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e pagamento contributi previdenziali Reintegra – Atti conseguenziali.....pagina nr. 15

=====

D'altronde e come sottolineato con la sentenza in questione anche l'ordinamento italiano, a fronte dell'inadempimento di obblighi non coercibili in forma specifica, prevede sanzioni alternative finalizzate ad ottenere comunque, per vie diverse, l'adempimento dell'obbligo e uno di questi casi è quello previsto dall'art. 18 Statuto dei lavoratori, commi 7 e 10, nel quale, a fronte dell'accertamento della illegittimità di un licenziamento di particolare gravità, il legislatore ha scelto di sanzionare la mancata ottemperanza dell'ordine di reintegrazione con una sanzione aggiuntiva rispetto a quella ordinaria prevista dalla prima parte dell'art. 18 che consiste nel pagamento di una somma non in favore del lavoratore, bensì di un fondo pubblico (Fondo adeguamento pensioni) e quindi della collettività, a sottolineare che, nella valutazione del legislatore, quell'inottemperanza lede interessi e valori che vanno al di là della posizione del singolo ed investono l'interesse generale a che i provvedimenti giurisdizionali siano rispettati e correttamente applicati.

Cass. n. 451/2019

20.

Accertata in sede giudiziaria l'illegittimità del licenziamento, ove trovi applicazione la tutela reale, il dipendente ha diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro.

La sentenza che dispone la reintegrazione del lavoratore ha efficacia ripristinatoria del rapporto di lavoro nel senso che questo deve intendersi ricostituito ad ogni fine giuridico ed economico sulla base della sola pronuncia del giudice, senza la necessità di un atto di riassunzione da parte del datore di lavoro.

Invero, l'accertamento giudiziale dell'illegittimità del licenziamento ed il conseguente ordine di reintegrazione ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, comportano la ricostituzione "de iure" del rapporto di lavoro il quale va considerato, quindi, come mai risolto.

A seguito e per effetto della pronuncia dichiarativa dell'illegittimità del licenziamento, il rapporto di lavoro tra le parti deve considerarsi ripristinato e, d'altra parte, se così non fosse, non sarebbe possibile l'intimazione di un secondo licenziamento (tra le altre, Cass. 29.1.20185 n. 2139; Cass. 20.9.2005 n. 18497).

21. Inoltre su parere a un avvocato mi è stato risposto della validità del principio tempus regit actum, e la Cassazione 317 del 11/01/2015

Seguito in data 21/03/2022 alla Istanza in data 05/11/2021 - della docente DI MARCO Antonietta nata 17/03/1967 a [REDACTED] per l'espletamento del tentativo di conciliazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 135 e seguenti del vigente C.C.N.L. comparto Scuola, per il pagamento della indennità sostitutiva come disposta da Ordinanza 9068/2015 del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e pagamento contributi previdenziali Reintegra – Atti consequenziali.....pagina nr. 16

=====

RISPOSTA

Confermo il suo ragionamento logico – giuridico, in considerazione, fondamentalmente, di due principi giuridici:

-tempus regit actum, come evidenziato già nella sua richiesta di consulenza

-principio di conservazione degli effetti processuali della domanda, attraverso ricorso oppure atto di citazione: la sentenza è stata depositata nel 2015, tuttavia l'atto introduttivo del processo risale probabilmente all'anno 2011, pertanto la sentenza deve ripristinare una situazione giuridica idonea a tutelare il ricorrente, in modo tale che il tempo trascorso dalla presentazione del ricorso, non debba arrecargli alcun danno

Abbiamo un riscontro giurisprudenziale piuttosto importante, giacché la Cassazione si è pronunciata a sezioni unite.

Si tratta della sentenza della Corte di Cassazione Sez. Un. n. 317 del 11 gennaio 2005 in materia di assunzione con effetti retroattivi a fini giuridici, a seguito di ricorso in giudizio.

Leggiamo la massima della sentenza. Si tratta di un caso differente dal tuo, tuttavia il principio giuridico è perfettamente applicabile alla vertenza "de quo".

Ho evidenziato il passaggio fondamentale con le virgolette " ":

-Nel caso di costituzione del rapporto di pubblico impiego, in seguito a ricorso in giudizio, e di retrodatazione della nomina ai fini giuridici, ma non a quelli economici, la controversia instaurata nei confronti della P. A. avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno, appartiene – nel regime di riparto anteriore a quello stabilito dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 – alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, dato che la "causa petendi" si collega, non occasionalmente, al rapporto di pubblico impiego, "che risulta già esistente", perché costituito con efficacia retroattiva nel periodo in relazione al quale si lamenta la perdita economica-.

... CHE RISULTA GIA' ESISTENTE !

Ciò significa che in caso di assunzione con effetti retroattivi a fini giuridici, a seguito di ricorso in giudizio, il rapporto risulta già esistente dal momento della presentazione della domanda oppure dalla data indicata in sentenza.

---

Confermo pertanto quello che hai scritto: se il docente avesse svolto una supplenza sulla stessa cattedra di 180 giorni tale periodo sarebbe stato considerato utile allo svolgimento del periodo di prova !  
Ergo, si applicano le norme in materia di periodo di prova in vigore nell'anno 2011.

A disposizione per chiarimenti.

## 10. DISPOSITIVO DELLA ORDINANZA DI REINTEGRA

### 1. Vi riporto alcune motivazioni, e dispositivo della ordinanza di reintegra 06/11/2015 :

Quanto alla conseguente tutela, trova applicazione nel caso di specie, ad avviso di questo giudice, il comma 7 dell'art. 18 della L. n. 300/1970, come modificato dalla L. n. 92/2012 (difetto di giustificazione del licenziamento intimato anche ai sensi degli artt. 4, comma 4, e 10, comma 3, della L. n. 68/1999; ovvero manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo), il quale rinvia alla disciplina prevista dal comma 4, che prevede, a sua volta, una tutela piena, ossia la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro e il risarcimento del danno, commisurato all'ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegra, dedotto l'aliunde perceptum, fino ad un massimo di 12 mensilità; nonché il versamento dei relativi contributi previdenziali.

-S e g u e -

Seguito in data 21/03/2022 alla Istanza in data 05/11/2021 - della docente DI MARCO Antonietta nata 17/03/1967 a [REDACTED], per l'espletamento del tentativo di conciliazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 135 e seguenti del vigente C.C.N.L. comparto Scuola, per il pagamento della indennità sostitutiva come disposta da Ordinanza 9068/2015 del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e pagamento contributi previdenziali Reintegra – Atti conseguenziali.....pagina nr. 17

Il giudice così provvede:

- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara illegittimo il decreto prot. n. 12978 del 14.11.2013 dell'Ufficio Scolastico Regionale di Caserta, con il quale è stata dichiarata la revoca del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato dalla ricorrente Di Marco Antonietta e, per l'effetto, lo annulla;
- condanna il M.I.U.R., in persona del legale rappresentante p.t., a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato, con lo stesso inquadramento e le stesse mansioni;
- condanna il M.I.U.R. al pagamento, in favore della ricorrente, di una indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegra, fino ad un massimo di 12 mensilità, oltre rivalutazione monetaria da computarsi anno per anno ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione del diritto al saldo; nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna il M.I.U.R. al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1.200,00 comprensivi di spese generali al 15%, oltre IVA e CPA di legge da distrarsi.

## **11. CONSIDERAZIONE DELLA VICENDA:**

1. che trattasi di un diritto che sarebbe irrimediabilmente leso;
2. che trattasi di diritti fondamentali della persona
3. che è inevitabile rilevare come la parte ricorrente sia in una forte sofferenza psicologica, che incide su tutti i propri rapporti affettivi, nonché nelle relazioni sociali;
4. che tali esigenze sono meritevoli di apprezzamento
5. che è diritto della parte ricorrente ad una vita libera e dignitosa, secondo il dettato costituzionale;
6. che tali condizioni sono in grado di incidere in modo negativo sullo stato psico-fisico della lavoratrice e, nel caso specifico, l'ingiustizia subita potrebbe aggravare delle condizioni generali già compromesse; infatti, la scrivente soffre di numerose patologie e di sindrome ansioso depressiva; tali da indurmi anche al licenziamento per incorretta condotta del datore di lavoro;
7. che la parte ricorrente esprime ogni più ampia riserva di agire con autonoma azione per altri diritti maturati e maturandi e/o per il risarcimento di ogni danno, conseguenza della mancata ottemperanza della Ordinanza del Giudice
8. L'esercizio di un diritto, peraltro, in uno Stato di diritto, non può determinare una situazione sfavorevole per il soggetto che ne è titolare (Sentenza del Consiglio di Stato n. 393 del 28/07/1982)

## **12. Normativa applicabile ante legge 107 del 2015**

Che le **norme** applicabili sulla immissione in ruolo della scrivente sono quelle vigenti nell' anno scolastico 2011/2012, in virtù del

Seguito in data 21/03/2022 alla Istanza in data 05/11/2021 - della docente DI MARCO Antonietta nata 17/03/1967 a [REDACTED] per l'espletamento del tentativo di conciliazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 135 e seguenti del vigente C.C.N.L. comparto Scuola, per il pagamento della indennità sostitutiva come disposta da Ordinanza 9068/2015 del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e pagamento contributi previdenziali Reintegra – Atti consequenziali.....pagina nr. 18

=====

principio, TEMPUS REGIT ACTUM, applicazione ed esecuzione di giudicato cioè ORDINANZA ;

### **13. APPLICAZIONE DELLA LEGGE 107 DEL 2015 ALLA SCRIVENTE PER LA PERMANENZA SU GRADUATORIA CONCORSO A CATTEDRE DDG 1999**

Le fasi relative alle assunzioni saranno 4

#### **FASE 0**

Alla fase zero (provinciale) partecipano coloro che risultano nelle graduatorie di merito dei concorsi (anche quelli antecedenti a quello bandito nel 2012) e nelle graduatorie ad esaurimento con iscrizione a pieno titolo.

Questa fase si svolge secondo le normali procedure previste dall'art.399 del T.U. Dpr 297/94 e cioè:

- Convocazioni da concorso (per scelta della provincia);
- Convocazione da graduatorie.

A causa della ristrettezza dei tempi, gli uffici scolastici provinciali non procederanno alla convocazione in presenza degli aspiranti ma invieranno una mail, su indirizzo conosciuto al sistema (preferibilmente @istruzione.it o altro indirizzo di posta privata) con una serie di moduli allegati relativi alla accettazione del ruolo o alla rinuncia. Il destinatario della mail avrà cinque giorni di tempo per accettare (allegando alla risposta il modello di accettazione debitamente firmato in originale e scansionato insieme alla copia elettronica di un documento di riconoscimento) oppure rifiutare. Se al termine di tutte le modalità di pubblicità e di contatto con i candidati non fosse pervenuta accettazione/rinuncia gli uffici provvederanno alla immissione in ruolo d'ufficio, conferendo agli interessati l'incarico più favorevole dal punto di vista economico o, nel caso di possibile opzione tra sostegno e comune, quello di sostegno.

La fase di assegnazione della sede provvisoria (scelta scuole) avverrà presumibilmente, su base provinciale, nella seconda metà di agosto (ogni AT comunicherà i tempi che comunque non possono superare il 31 Agosto)

#### **Piano straordinario di assunzioni**

##### **Fase A**

La fase A prevede l'assunzione a tempo indeterminato di docenti per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili dopo le immissioni in ruolo della fase zero.

A tale fase partecipano:

- i docenti delle graduatorie di merito del concorso de 2012 (gli altri concorsi sono

Seguito in data 21/03/2022 alla Istanza in data 05/11/2021 - della docente DI MARCO Antonietta nata 17/03/1967 a [REDACTED] per l'espletamento del tentativo di conciliazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 135 e seguenti del vigente C.C.N.L. comparto Scuola, per il pagamento della indennità sostitutiva come disposta da Ordinanza 9068/2015 del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e pagamento contributi previdenziali Reintegra – Atti conseguenziali.....pagina nr. 19

=====

dichiarati decaduti);

– i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

Non possono partecipare al Piano straordinario di assunzioni:

– i docenti già assunti a tempo indeterminato, ivi compresi i docenti nominati, per la stessa o per altra classe di concorso, tipo posto e grado di istruzione, nella precedente fase zero

– i docenti iscritti nelle Gae che non abbiano sciolto la riserva.

Tale fase si articolerà di conseguenza con:

– convocazione degli iscritti nelle graduatorie di merito dei concorsi per scelta della provincia;

– convocazione degli aspiranti presenti nelle GAE provinciali.

I docenti interessati alla fase riceveranno, come i docenti della fase zero, una mail per l'accettazione del posto.

Ci è davvero difficile capire quale sia la differenza delle due fasi (0 e A) quando si tratta delle normali assunzioni su posti di diritto che avvenivano regolarmente ogni anno per il turn-over. Forse, eufemismo, è far capire ai precari che si sta facendo qualcosa di "straordinario"... Ma chi ci casca!!!!

### **Fase B**

I docenti che non sono stati oggetto di individuazione nella fase zero e nella fase A e che intendono partecipare alle fasi della procedura nazionale devono presentare un'unica domanda (per le successive fasi B e C) attraverso istanze on line del sito ministeriale.

In particolare la fase B riguarda i posti in organico di diritto rimasti vacanti dopo le operazioni provinciali (ancora le cattedre di diritto?? Ma c'era proprio bisogno di un'altra fase?). E' utile, infatti, chiarire a tutti i precari e a tutti quelli che credevano alla "storiella" renziana che i posti disponibili in questa fase NON SONO POSTI "AGGIUNTIVI" A QUELLI DELLA FASE 0 E A, ma sono solo posti eventualmente non assegnati in dette fasi per mancanza di aspiranti in GAE e nei concorsi. Quindi parliamo ancora del contingente che negli anni precedenti veniva assegnato regolarmente ad Agosto, su posti disponibili, senza tutte queste procedure che, inevitabilmente, creeranno caos sia tra i precari che tra gli ambiti territoriali che dovranno gestire la "novità".

Occorre ribadire, inoltre, che in questa fase concorreranno per primi i docenti appartenenti al concorso 2012. Ma il Governo non voleva eliminare le GAE??

### **Fase C**

Detta fase riguarda i docenti che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi precedenti che vengono assunti con decorrenza giuridica 1° settembre 2015 nel limite dei posti dell'organico potenziato che sarà oggetto di una apposita determinazione.

Seguito in data 21/03/2022 alla Istanza in data 05/11/2021 - della docente DI MARCO Antonietta nata 17/03/1967 a [REDACTED] per l'espletamento del tentativo di conciliazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 135 e seguenti del vigente C.C.N.L. comparto Scuola, per il pagamento della indennità sostitutiva come disposta da Ordinanza 9068/2015 del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e pagamento contributi previdenziali Reintegra – Atti conseguenziali.....pagina nr. 20  
=====

Ma quali saranno i numeri? Chi li decide? Come saranno divisi tra le varie province e/o Regioni? Boh, nessuno, al momento, può dare una risposta se non quella oramai chiara a tutti che chi usufruirà di questa fase per essere immesso in ruolo non avrà una cattedra ma sarà utilizzato come "tappabuchi" nelle scuole, alla faccia della professionalità.

### **Domanda di partecipazione e svolgimento della procedura nazionale.**

I docenti che intendono partecipare alle fasi relative alla procedura nazionale (fasi B e C) devono presentare un'unica domanda attraverso istanze on line; le domande eventualmente presentate con modalità diversa saranno considerate nulle.

In questa fase i docenti che appartengono ad entrambe le categorie (concorso 2012 e gae) esprimono per quale delle due categorie intendono essere trattati.

I docenti che sono in possesso della specializzazione per l'insegnamento sui posti di sostegno esprimono l'ordine di preferenza tra i posti di sostegno ed i posti comuni. Inoltre, gli aspiranti, esprimono l'ordine di preferenza fra tutte le province, a livello nazionale.

La domanda va presentata dalle ore 09.00 del 28/07/2015 alle ore 14.00 del 14/08/2015.

Alla assunzione si provvede scorrendo l'elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie (ordinate per punti), dando priorità ai docenti delle graduatorie di merito del concorso rispetto a quelli collocati nelle gae provinciali. Per ciascuna iscrizione in graduatoria e secondo l'ordine precedentemente espresso, la provincia e la tipologia di posto su ciascun soggetto è assunto, sono determinate scorrendo, nell'ordine, le province secondo le preferenze indicate e, per ciascuna provincia, la tipologia di posto secondo la preferenza indicata. I docenti accettano espressamente la proposta di assunzione (quindi non è prevista la nomina d'ufficio) entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione. In caso di mancata accettazione nei termini e secondo le modalità indicate, i docenti non potranno essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato e sono definitivamente cancellati dalle graduatorie.

Le nomine effettuate entro il 15 settembre comportano l'immediata presa di servizio. In caso di nomine effettuate successivamente l'assegnazione della sede avviene al termine della fase salvo che l'aspirante non sia titolare di contratto di supplenza diverso da quello per supplenze brevi e saltuarie. In tal caso la presa di servizio l'assegnazione della sede avverrà dal 1° settembre per chi ha supplenze annuali e al 1° luglio per le supplenze per chi è titolare di supplenze al termine delle attività didattiche.

## **14. Ulteriori considerazioni giuridiche:**

1. il decreto di conferma in ruolo può essere emesso solo dal Dirigente della Istituzione scolastica di Titolarità.





Seguito in data 21/03/2022 alla Istanza in data 05/11/2021 - della docente DI MARCO Antonietta nata 17/03/1967 a [REDACTED] per l'espletamento del tentativo di conciliazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 135 e seguenti del vigente C.C.N.L. comparto Scuola, per il pagamento della indennità sostitutiva come disposta da Ordinanza 9068/2015 del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e pagamento contributi previdenziali Reintegra – Atti consequenziali.....pagina nr. 22

=====  
*poteri autoritativi, è tenuto ad assicurare il rispetto della legge e, conseguentemente, non può dare esecuzione ad atti nulli (da ultimo, v Cass. n. 25018 del 2017). La natura privatistica degli atti di gestione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001 non consente alle Pubbliche Amministrazioni di esercitare il potere di autotutela, che presuppone la natura amministrativa del provvedimento e l'esercizio di poteri autoritativi; tuttavia, qualora l'atto adottato risulti in contrasto con norma imperativa, l'ente pubblico, che è tenuto a conformare la propria condotta alla legge, nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 97 Cost., ben può sottrarsi unilateralmente all'adempimento delle obbligazioni che trovano titolo nell'atto illegittimo ed in tal caso, al di là dello strumento formalmente utilizzato e dell'autoqualificazione, la condotta della P.A. è equiparabile a quella del contraente che non osservi il contratto stipulato, ritenendolo inefficace perché affetto da nullità (Cass. n. 3826 del 2016, n. 19626 del 2015, n. 8328 del 2010 e Cass. n. 25761 del 2008). Dalla natura privatistica degli atti di gestione del rapporto discende inoltre che, qualora il dipendente intenda reagire all'atto unilaterale adottato dalla P.A., deve fare valere in giudizio il diritto soggettivo che da quell'atto è stato ingiustamente mortificato e non limitarsi a sostenere l'illegittimo esercizio di poteri di autotutela, perché il giudice «ordinario è giudice non dell'atto ma del rapporto e dei diritti/doveri che dallo stesso scaturiscono. Ciò comporta che il thema decidendum necessariamente si estende alla sussistenza o meno della ragione di nullità fatta valere dall'Amministrazione, essendo incontestabile che nel sistema privatistico l'atto nullo, in quanto improduttivo di effetti giuridici, non può essere posto dal dipendente a fondamento del diritto soggettivo azionato.»*

#### 4. Corte appello bologna sentenza 381 del 12/12/2003

**ART. 18 - CONTROVERSIA RELATIVA ALL'INDENNITA' SOSTITUTIVA DELLA REINTEGRAZIONE - TERMINE DI PRESCRIZIONE: DECENNALE - DIRITTO ALLA COMPUTABILITA' DELLE QUOTE DI TFR, PERMESSI RETRIBUITI E FERIE: INSUSSISTENZA.**

Un lavoratore ingiustificatamente licenziato, ottenuto nel 1994 dal Tribunale di Bologna un ordine di reintegrazione ai sensi dell'art. 18 Statuto dei lavoratori, aveva successivamente optato per l'indennità sostitutiva della stessa, chiedendo ed ottenendo, per ottenere il pagamento, un decreto ingiuntivo e facendo espressa riserva di agire in separata sede in via ordinaria relativamente alle quote di TFR, dei permessi retribuiti e delle ferie. Tali titoli venivano azionati dopo oltre cinque anni, e la società ex datrice di lavoro eccepiva sia la prescrizione (invocando per l'appunto la prescrizione quinquennale) sia l'infondatezza della domanda. Risultando soccombente in primo grado, ricorreva in appello proponendo le medesime problematiche in secondo grado. Quanto al primo motivo d'appello, la società sosteneva che il diritto all'indennità sostitutiva dovesse essere dichiarato estinto per intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'articolo 2948 n. 5, trattandosi di un'indennità spettante per la cessazione del rapporto di lavoro. Il primo giudice aveva ritenuto di non accogliere l'eccezione applicando l'art. 2953 cod. civ. destinato a disciplinare gli "effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi" che riguarda appunto l'ipotesi del sopravvenire di una sentenza di condanna, passata in giudicato, su diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione breve. La Corte d'Appello di Bologna, con la sentenza in commento, pur non condividendo la motivazione del giudice di primo grado, ha ugualmente, per ragioni diverse, ritenuto che la prescrizione dovesse essere decennale; ed approda a tale conclusione attraverso un'ampia disamina dell'istituto dell'indennità di cui al quinto comma dell'art. 18, affrontando le connesse problematiche alla luce della più recente giurisprudenza delle alte corti. Osserva innanzi tutto che, come ribadito in una recente decisione della Corte di Cassazione (v. Cass. n. 11609/03) e da diverse pronunce della Corte Costituzionale (sent. n. 81/1992; ord. n. 160/92, n. 77/96 e n. 291/96) il comma 5 della norma in esame configura un'obbligazione con facoltà alternativa dal lato del creditore-dipendente abilitato a richiedere, in luogo della prestazione dovuta in via principale, una prestazione diversa, di natura pecuniaria, il cui pagamento determina il duplice effetto di estinguere sia il rapporto di lavoro, sia l'obbligo di reintegrazione. La Corte di Cassazione (v. Cass. n. 12366/97, n. 10283/98, n. 14426/00, n. 11609/03 e altre) ha anche affermato che il diritto del lavoratore ad ottenere la predetta indennità in sostituzione della reintegrazione, sorge contemporaneamente al diritto alla reintegrazione, con la conseguenza che non è necessario un ordine giudiziale di reintegrazione per l'esercizio di tale opzione: il lavoratore può quindi anche limitarsi, inizialmente, a chiedere in giudizio tale indennità in sostituzione della domanda di reintegrazione, anche nell'ipotesi in cui il

Seguito in data 21/03/2022 alla Istanza in data 05/11/2021 - della docente DI MARCO Antonietta nata 17/03/1967 a [REDACTED], per l'espletamento del tentativo di conciliazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 135 e seguenti del vigente C.C.N.L. comparto Scuola, per il pagamento della indennità sostitutiva come disposta da Ordinanza 9068/2015 del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e pagamento contributi previdenziali Reintegra – Atti consequenziali.....pagina nr. 23

licenziamento sia stato revocato dal datore di lavoro e alla revoca non abbia fatto seguito il ripristino del rapporto. Ed, ancora, il Supremo Collegio ha ritenuto che il termine per l'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di opzione, alternativamente dal ricevimento dell'invito del datore a riprendere servizio o dalla comunicazione del deposito della sentenza di reintegra, comporta che nel primo caso la decadenza produce la risoluzione del rapporto se il lavoratore non ha ripreso servizio, mentre nella seconda il lavoratore decade dal diritto all'opzione ma conserva il diritto all'indennità risarcitoria (pari alle retribuzioni globali di fatto dal licenziamento alla riassunzione) e alla reintegra sino all'esaurimento del termine per riprendere servizio. Infine la Corte di Cassazione ha stabilito che l'obbligo di reintegrazione si estingue solo con il pagamento dell'indennità sostitutiva prescelta dal lavoratore e non già con la sua semplice dichiarazione di scegliere tale indennità, ponendo in rilievo che, fino a quando il datore non effettua il pagamento dell'indennità sostitutiva, questi è tenuto al risarcimento del danno di cui al quarto comma dell'art. 18, cui il lavoratore ha parimenti diritto, così come espressamente stabilisce il quinto comma dell'art. 18 (Cass. n. 10326/00 e n. 11603/03). Quindi, come puntualizzato dall'ultima decisione citata, il diritto di far valere come titolo esecutivo la sentenza di condanna alla reintegra e al pagamento, a titolo risarcitorio, delle retribuzioni fino alla riassunzione, non viene meno per effetto della dichiarazione di opzione per le quindici mensilità, sino a quando il datore di lavoro non abbia eseguito la suddetta prestazione. Fatte queste premesse la Corte d'Appello di Bologna - escludendo che si possa affermare che il diritto all'opzione sorga a seguito della sentenza, ed anzi affermando che l'esercizio del diritto di opzione sorge per effetto del licenziamento illegittimo ed il suo esercizio è svincolato dalla sentenza che accerta l'illegittimità del recesso - conclude sul punto che "l'indennità in parola non compete per la cessazione del rapporto, ma il suo pagamento presuppone l'attuale esistenza del rapporto e ne ha come effetto l'estinzione". Solo quando detta indennità viene erogata essa determina l'immediata estinzione del rapporto, ponendo fine all'obbligo del datore di reintegrare il dipendente e di corrispondere il risarcimento del danno: quindi, a detta della Corte, non si è in presenza di un diritto preesistente all'emanazione della sentenza, soggetto ad una propria prescrizione breve, che poi si trasforma in una prescrizione decennale per effetto del sopravvenire della sentenza medesima. Peraltro l'istituto esce anche dall'ambito di operatività di ciò che è corrisposto per la cessazione del rapporto di lavoro (trovando causa nell'estinzione del rapporto stesso), e quindi non può soggiacere al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 n. 5 cod. civ. In assenza di altre specifiche disposizioni di legge che introducono un termine breve di prescrizione, l'indennità sostitutiva di cui all'art. 18 deve quindi ritenersi sottoposta al regime ordinario della prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ. Quanto al secondo motivo d'appello la Corte d'Appello ha invece ritenuto che ai fini del computo dell'indennità sostitutiva non si possono conteggiare l'indennità sostitutiva delle ferie, i permessi retribuiti e il TFR. Quanto ai primi due istituti la Corte d'Appello ha ritenuto che "pur dovendosi tener conto ai fini della quantificazione della suddetta indennità sostitutiva del parametro della retribuzione globale di fatto e, cioè, della retribuzione che il lavoratore avrebbe ordinariamente percepito nel caso in cui non fosse stato licenziato, la "finzione" legislativa non può essere spinta fino alle estreme conseguenze, con il prospettare (...) che il lavoratore ha effettivamente prestato la sua opera ed usurato le proprie energie psico-fisiche, come se avesse lavorato". Richiamandosi a Cass. n. 13953/2000 sulla ricostruzione del rapporto a seguito di annullamento di licenziamento illegittimo ai sensi dell'art. 18, i giudici bolognesi affermano che il concetto di "normale retribuzione" non comprende "eventuali ulteriori compensi, la cui corresponsione presupponga l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, come appunto le indennità sostitutive delle ferie, delle festività soppresse e dei permessi retribuiti (v. anche Cass. n. 5626/2000; n. 3131/1998; n. 5485/1995)". In altri termini queste due attribuzioni patrimoniali a favore del lavoratore presupporrebbero, quale condicio sine qua non, l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, dal momento che la loro funzione non può essere valutata solo in termini di corrispettività (scambio tra lavoro e retribuzione) ma "assume rilievo sotto il ben più ampio profilo della tutela della integrità psico-fisica del lavoratore". A conclusioni non diverse perviene la Corte d'Appello rela

## 15. **RIPRISTINO** DELLA SITUAZIONE CONFORME DELLA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

### **VEGGASI LA NOTA**

m\_pi.AOOUSPAG.REGISTRO  
UFFICIALE.U.0013388.03-09-2021.h.11:38

Considerato l'interesse generale della Pubblica Amministrazione al ripristino della situazione conforme della correttezza amministrativa;

1. L'obbligo costituzionale di conformare l'azione amministrativa a criteri di legalità, buon andamento ed imparzialità (art. 97 Costituzione) è stato esplicitato

- S e g u e -

Seguito in data 21/03/2022 alla Istanza in data 05/11/2021 - della docente DI MARCO Antonietta nata 17/03/1967 a [REDACTED], per l'espletamento del tentativo di conciliazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 135 e seguenti del vigente C.C.N.L. comparto Scuola, per il pagamento della indennità sostitutiva come disposta da Ordinanza 9068/2015 del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e pagamento contributi previdenziali Reintegra – Atti consequenziali.....pagina nr. 24

=====  
nella formalizzazione dei principi guida dell'azione amministrativa sanciti dalla Legge 241/90, che li enuncia all'art. 1, da un lato, rinviando ai predetti principi costituzionali, dall'altro, introducendo espressamente i principi di trasparenza, economicità, efficienza e rinviando ai principi dell'ordinamento comunitario.

Legge 241 del 1990 Art. 1. (Principi generali dell'attività amministrativa)

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.

1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

2-bis. I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede.

Secondo tali principi è necessario che l'amministrazione agisca nel modo più adeguato e conveniente possibile, esercitando i pubblici

Seguito in data 21/03/2022 alla Istanza in data 05/11/2021 - della docente DI MARCO Antonietta nata 17/03/1967 a [REDACTED] per l'espletamento del tentativo di conciliazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 135 e seguenti del vigente C.C.N.L. comparto Scuola, per il pagamento della indennità sostitutiva come disposta da Ordinanza 9068/2015 del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e pagamento contributi previdenziali Reintegra – Atti consequenziali.....pagina nr. 25

=====  
poteri secondo le modalità più idonee ed opportune al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza, la speditezza e l'economicità dell'azione amministrativa, con il minor sacrificio degli interessi particolari dei singoli.

Il richiamo operato dalla medesima legge ai principi dell'ordinamento comunitario, ha consentito di assoggettare l'azione della P.A. ad un criterio del tutto innovativo, quale il principio del legittimo affidamento (*Ex multis*: Cons. St., sez. VI, 24 settembre 1996, n. 1255 *Studium iuris*, 1997, 197; in *Foro amm.*, 1997, 1065 (s.m.); in *Foro amm.*, 1997, 1434; Cons. St., sez. IV, 15 giugno 1994, n. 501, in *Foro amm.*, 1994, 1398 (s.m.); *Cons. Stato*, 1994, I, 735 (s.m.); Cons. St. a. plen., 30 settembre 1993, n. 11, in *Riv. Corte conti*, 1993, 205.

La casistica offre un ampio spettro di ipotesi in cui la tutela della buona fede e del legittimo affidamento è stata affermata dai giudici amministrativi.

Si va dalla ripetizione delle somme non dovute percepite in buona fede, all'esercizio del potere di autotutela, all'interpretazione dei bandi di concorso.) , introdotto nel diritto positivo dapprima con interventi giurisprudenziali e poi con successivi interventi normativi, fino al recente inserimento proprio nella Legge 241/90 del comma 2 bis dell'art. 1, introdotto con il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede espressamente che i principi della collaborazione e della buona fede siano il presidio fondativo dei rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione.

Questo principio impone la tutela delle situazioni di vantaggio assicurate da un atto specifico e concreto della P.A., configurandosi come un limite per l'amministrazione che intenda adottare determinazioni negative sfavorevoli per il destinatario, a grande

Seguito in data 21/03/2022 alla Istanza in data 05/11/2021 - della docente DI MARCO Antonietta nata 17/03/1967 a [REDACTED] per l'espletamento del tentativo di conciliazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 135 e seguenti del vigente C.C.N.L. comparto Scuola, per il pagamento della indennità sostitutiva come disposta da Ordinanza 9068/2015 del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e pagamento contributi previdenziali Reintegra – Atti conseguenziali.....pagina nr. 26

=====

distanza di tempo dal verificarsi di una fattispecie legittimante, oppure in presenza di circostanze che rendano giustificabile la conservazione degli effetti giuridici prodottisi.

16. +Tutto ciò esposto e premesso, al fine di ripristinare la legalità e rimuovere ogni atto e/o provvedimento illegittimo, in virtù delle vigenti disposizioni, e di dare giusta ottemperanza alla Ordinanza 06/11/2015 RG 9068/2014 del Tribunale di S.M.C.V. (CE), ove nulla osti, in virtù delle vigenti disposizioni la scrivente DI MARCO Antonietta;

### C H I E D E:

a codesta Amministrazione Scolastica e/o agli uffici e Istituzioni in indirizzo ad ognuno per la parte di rispettiva propria competenza :

1. di emanare specifico decreto di reintegra nel posto di lavoro come da ordinanza [ 06/11/2015 RG 9068/2014 Tribunale S.M.C.V. sezione Lavoro ] con tutti i diritti conseguenti;
2. il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali [ 06/11/2015 RG 9068/2014 Tribunale S.M.C.V. sezione Lavoro ].
3. l'emissione del "decreto di conferma in ruolo" classe di concorso A043 a.s. 2013/2014 contratto 9181 del 26/11/2012, ora per allora, in quanto dovuto e relativi provvedimenti conseguenziali; ""giusti principi :
  - a. Cassazione . 9-2-2017 n. 3469 Pres. Di Cerbo Rel. Ghinoy No al doppio periodo di prova per lo stesso contratto Niente patto di prova quale condizione per la riammissione in servizio.

""poiché il patto di prova tutela l'interesse di entrambe le parti a sperimentare la convenienza del rapporto di lavoro che si intende instaurare, consentendo il recesso ad nutum qualora l'esperimento abbia dato esito negativo, "ove il rapporto di lavoro si sia già consolidato a tempo indeterminato, la verifica preliminare non ha più ragione di essere compiuta; la clausola di prova non può quindi più essere apposta, neppure se al lavoratore vengano assegnate mansioni diverse da quelle di assunzione, in quanto in tal modo se ne snaturerebbe la causa e si eluderebbe la disciplina limitativa del licenziamento applicabile al rapporto"".
  - b. nonchè in virtù del comma 4 dell' articolo 10 del D.P.R. 10/01/1957 nr. 3 applicabile a tutti i docenti ai sensi dell' articolo 139 del D.P.R. 31/05/1974, il quale dispone che qualora non sia intervenuto entro i tre mesi successivi alla scadenza del periodo di prova un provvedimento di proroga ovvero un

Seguito in data 21/03/2022 alla Istanza in data 05/11/2021 - della docente DI MARCO Antonietta nata 17/03/1967 a [REDACTED] per l'espletamento del tentativo di conciliazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 135 e seguenti del vigente C.C.N.L. comparto Scuola, per il pagamento della indennità sostitutiva come disposta da Ordinanza 9068/2015 del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e pagamento contributi previdenziali Reintegra – Atti conseguenziali.....pagina nr. 27

=====  
giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente, per effetto della reintegra.

#### **CASSAZIONE 19965 del 2014**

Contributi previdenziali ed assistenziali - Omesso versamento - Licenziamento del lavoratore - Successiva declaratoria di illegittimità - Periodo intercorso tra il licenziamento e l'effettiva reintegra - Obbligo del datore al pagamento delle sanzioni civili per l'omissione contributiva - Legge 92 del 2012: distinzione tra licenziamento annullabile e licenziamento nullo - Debenza in caso di licenziamento nullo o inefficace

“”””Deduce, ancora, che la fictio iuris di continuita' del rapporto di lavoro, desumibile dall'articolo 18 cit. opera anche per gli aspetti previdenziali, in quanto, ove così non fosse, i contributi dovrebbero essere accreditati al lavoratore solo sul mese della reintegrazione, anziché mese per mese, dal tempo del licenziamento al tempo della reintegra, come impone il principio di neutralità economica del licenziamento illegittimo.””””

#### **c. Quesito ad avvocato**

RISPOSTA

Confermo il suo ragionamento logico – giuridico, in considerazione, fondamentalmente, di due principi giuridici:

-tempus regit actum, come evidenziato già nella sua richiesta di consulenza

-principio di conservazione degli effetti processuali della domanda, attraverso ricorso oppure atto di citazione: la sentenza è stata depositata nel 2015, tuttavia l'atto introduttivo del processo risale probabilmente all'anno 2011, pertanto la sentenza deve ripristinare una situazione giuridica idonea a tutelare il ricorrente, in modo tale che il tempo trascorso dalla presentazione del ricorso, non debba arrecargli alcun danno

Abbiamo un riscontro giurisprudenziale piuttosto importante, giacché la Cassazione si è pronunciata a sezioni unite.

Si tratta della sentenza della Corte di Cassazione Sez. Un. n. 317 del 11 gennaio 2005 in materia di assunzione con effetti retroattivi a fini giuridici, a seguito di ricorso in giudizio.

Leggiamo la massima della sentenza. Si tratta di un caso differente dal tuo, tuttavia il principio giuridico è perfettamente applicabile alla vertenza “de quo”.

Ho evidenziato il passaggio fondamentale con le virgolette “ ”:

-Nel caso di costituzione del rapporto di pubblico impiego, in seguito a ricorso in giudizio, e di retrodatazione della nomina ai fini giuridici, ma non a quelli economici, la controversia instaurata nei confronti della P. A. avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno, appartiene – nel regime di riparto anteriore a quello stabilito dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 – alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, dato che la “causa petendi” si collega, non occasionalmente, al rapporto di pubblico impiego, “che risulta già esistente”, perché costituito con efficacia retroattiva nel periodo in relazione al quale si lamenta la perdita economica-.

... CHE RISULTA GIA' ESISTENTE !

Seguito in data 21/03/2022 alla Istanza in data 05/11/2021 - della docente DI MARCO Antonietta nata 17/03/1967 a [REDACTED], per l'espletamento del tentativo di conciliazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 135 e seguenti del vigente C.C.N.L. comparto Scuola, per il pagamento della indennità sostitutiva come disposta da Ordinanza 9068/2015 del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e pagamento contributi previdenziali Reintegra – Atti consequenziali.....pagina nr. 28

=====  
Ciò significa che in caso di assunzione con effetti retroattivi a fini giuridici, a seguito di ricorso in giudizio, il rapporto risulta già esistente dal momento della presentazione della domanda oppure dalla data indicata in sentenza.

---

Confermo pertanto quello che hai scritto: se il docente avesse svolto una supplenza sulla stessa cattedra di 180 giorni tale periodo sarebbe stato considerato utile allo svolgimento del periodo di prova !  
Ergo, si applicano le norme in materia di periodo di prova in vigore nell'anno 2011.

A disposizione per chiarimenti.

- d. Con la sentenza del 18.06.2012, n. 9965 la Corte di Cassazione ha precisato che reintegrare il dipendente nel posto di lavoro significa "restituire in integro" cioè riportare il lavoratore nella condizione di pienezza del diritto leso, comprensiva di tutti i profili, tanto economici che non economici. Questa integralità della posizione da ripristinare insita nel concetto di reintegrazione è poi ulteriormente rafforzata dall'utilizzo della espressione "nel posto di lavoro", che esclude ogni dubbio sul fatto che la ricostruzione debba riguardare l'integralità della posizione del lavoratore e non solo i profili retributivi ed eventualmente sindacali. La norma dello Statuto dei lavoratori si colloca in coerente continuità con i principi costituzionali e i classici del diritto processuale civile: che il lavoratore, in base al contratto di lavoro, abbia diritto, non solo a percepire la retribuzione, ma anche a lavorare, è concetto che si fonda sui principi costituzionali e che trova riscontro nei numerosi filoni giurisprudenziali che tutelano il lavoratore contro comportamenti datoriali in cui, senza giustificazione, al lavoratore viene pagata la retribuzione, ma non viene fatta eseguire la prestazione
- e. ***In sostanza opera la fictio iuris anche ai fini del periodo di prova, la quale si intende conclusa e i 180 giorni espletati, a seguito della reintegra avvenuta. Lo stesso periodo di prova va sottoposto alla normativa vigente ante legge 107 del 2015 trattandosi dell' anno scolastico 2013/2014.***
4. **' esatto adempimento del versamento dei contributi previdenziali e assicurativi dal licenziamento alla reintegra.**
5. Una modifica del contratto stipulato in data 24/11/2015 A Casertya destinazione Castel Volturmo attualmente vigente in cui si inserisca la ""reintegra per effetto della Ordinanza"" in quanto di diritto essa è già avvenuta ope legis in data 16/11/2015.
6. la conseguente disapplicazione e/o annullamento degli atti o provvedimenti (tutti) presupposti e/o connessi e/o conseguenti in danno della scrivente, in



Seguito in data 21/03/2022 alla Istanza in data 05/11/2021 - della docente DI MARCO Antonietta nata 17/03/1967 a [REDACTED], per l'espletamento del tentativo di conciliazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 135 e seguenti del vigente C.C.N.L. comparto Scuola, per il pagamento della indennità sostitutiva come disposta da Ordinanza 9068/2015 del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e pagamento contributi previdenziali Reintegra – Atti conseguenziali.....pagina nr. 29

=====

quanto illegittimi e/o in contrasto con la normativa applicabile, o comunque disporre quegli ulteriori o diversi provvedimenti che saranno ritenuti di giustizia;

7. il corretto inserimento e aggiornamento a SIDI del contratto di lavoro con la scrivente attualmente vigente che se non erro è quello di assegnazione a Castel Volturno, integrato o meno della reintegra della scrivente in esecuzione della ordinanza di reintegra del 2015 ai vostri atti.
8. Eventuale ulteriore nomina su assunzione per effetto della Legge 107 del 2015 classe di concorso A050 da Graduatoria regionale concorso a cattedre DDG 1999 spettante in relazione alla posizione posseduta.

**17. Tanto dichiarato, esposto e richiesto, la sottoscritta Di marco Antonietta - qualora l'Amministrazione non accolga le sue ragioni così come richieste, si riserva all' esito, eventuale azione giudiziaria innanzi alla Magistratura competente, per rivendicare la tutela dei propri diritti lesi ed il risarcimento dei danni subiti e subendi.**

18. Ad ogni buon fine si rammenta che La prescrizione è un mezzo con cui l'ordinamento giuridico opera l'estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (art. 2934 c.c.). , in questo caso se non erro, si applica la prescrizione quinquennale con decorrenza dal 02/12/2015.

L'interruzione della prescrizione, disciplinata dagli artt. 2943-2945 c.c. ha per effetto quello di annullare il periodo prescrizione già iniziato.

Si ritiene pacificamente in giurisprudenza che l'atto extragiudiziale idoneo ad interrompere la prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, co. 4, deve presentare un **elemento soggettivo**, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un **elemento oggettivo** consistente nella esplicitazione di una pretesa, vale a dire una intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, con l'effetto di costituirlo in mora.

Ne consegue che tale efficacia non può essere attribuita alle semplici sollecitazioni che si limitino a contenere manifestazioni di giudizio prive del carattere di intimazione e di espressa richiesta formale al debitore (Cass. Civ., sentenza 19 gennaio 1995, n. 561).

Seguito in data 21/03/2022 alla Istanza in data 05/11/2021 - della docente DI MARCO Antonietta nata 17/03/1967 a [REDACTED] per l'espletamento del tentativo di conciliazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 135 e seguenti del vigente C.C.N.L. comparto Scuola, per il pagamento della indennità sostitutiva come disposta da Ordinanza 9068/2015 del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e pagamento contributi previdenziali Reintegra – Atti consequenziali.....pagina nr. 30  
=====

19. La scrivente è sempre a disposizione per eventuali tentativi di mediazione e/o conciliazione, e/o quant'altro occorra sperando come sempre, in una composizione benevola ed amichevole della controversia..

20. La presente istanza è interruttiva di ogni termine di prescrizione e decadenza di diritti, come in effetti interrompo.

21. In attesa di riscontro, e di un benevole accoglimento della presente istanza, invia i più cordiali saluti e i sensi della più profonda stima.

22. Alla presente istanza si applicano per quanto compatibili le vigenti norme sul silenzio assenzio.

23. Si riserva di integrare la presente ove occorra.

24. La sottoscritta DI MARCO Antonietta, delega al disbrigo della presente istanza richiesta tentativo di conciliazione e quant'altro occorrente, fermo e rato il suo operato, il proprio fratello DI MARCO Olindo nato il 27/02/1964 a [REDACTED]

25. La presente istanza composta di nr. 31 fogli vale quale intimazione e di espressa richiesta formale al debitore (Cass. Civ., sentenza 19 gennaio 1995, n. 561).

26. Nel caso di pubblicazione sul vostro sito INTERNET della presente istanza, come notifica ai controinteressati chiedo il relativo l'oscuramento dei dati sensibili e quant'altro necessario, come da normativa vigente sulla privacy di seguito indicata e successive modifiche ed integrazioni, nonché le altre vigenti disposizioni in materia:

1. Il codice per la protezione dei dati personali (informalmente noto anche come "codice della privacy"), di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in vigore dal 1° gennaio 2004, contiene le norme nazionali relative alla tutela dei dati personali.
2. Il Testo Unico, perché riunisce in un unico corpo normativo la previgente disciplina in materia, è ispirato all'introduzione di nuove garanzie per i cittadini, alla razionalizzazione delle norme esistenti e alla semplificazione degli adempimenti e sostituisce la precedente normativa (legge 31 dicembre 1996, n. 675).
3. Il 4 maggio 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679), che è in vigore a partire dal 25 maggio 2016 e si applica dal 25 maggio 2018. Il 19 settembre 2018 è entrato in vigore il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che reca le disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al nuovo regolamento.

Seguito in data 21/03/2022 alla Istanza in data 05/11/2021 - della docente DI MARCO Antonietta nata 17/03/1967 a [REDACTED] per l'espletamento del tentativo di conciliazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 135 e seguenti del vigente C.C.N.L. comparto Scuola, per il pagamento della indennità sostitutiva come disposta da Ordinanza 9068/2015 del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e pagamento contributi previdenziali Reintegra – Atti consequenziali.....pagina nr. 31  
=====

## **27. Salvis *iuribus*, salvezze tutte.**

28. La scrivente elegge domicilio per le notificazioni alla seguente casella di posta elettronica certificata [REDACTED], resta in attesa di conoscere il numero di presa in carico attribuito al contesto.

### **2. Allegati che si inviano salvo ulteriore documentazione a richiesta:**

1. Carta di identità della scrivente nr. [REDACTED] rilasciata da Comune di [REDACTED] per autentica della firma.
2. Certificazione della casella pec [REDACTED]

**29. Ringrazio e porgo ossequi.**

[REDACTED] 21/03/2022.

In fede.

